

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 87 del 30/12/2024

OGGETTO: MODIFICA PER L'ANNO 2025 DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360, E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE CON CONSEGUENTE MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO APPLICATIVO. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2024 il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	FACCHIN FERDINANDO	Sindaco
X	ROCCHI LIVIANA	Consigliere
X	TONINELLI ROBERTO	Consigliere
	FAGONI NAZZARENO	Consigliere
X	BALZI ERMANNO	Consigliere
X	GUGLIELMI CHIARA	Consigliere
X	ZANETTI OTTAVIA	Consigliere
X	SALERI BRUNO	Consigliere
X	FRANZONI FRANCESCO	Consigliere
X	COPONI MICHAEL	Consigliere
X	MOSSINI ILARIA	Consigliere
X	DOTTI STEFANO	Consigliere
	ZOTTI FABIO	Consigliere
X	PANADA ANTONIETTA	Consigliere
	TIRABOSCHI ALBERTO	Consigliere
X	PELIZZARI SOFIA	Consigliere
X	LOMBARDI ERIK	Consigliere

Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Saleri Bruno, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Oggetto: MODIFICA PER L'ANNO 2025 DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360, E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE CON CONSEGUENTE MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO APPLICATIVO. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte dell'Assessore Renato Crottogini, riportata nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, depositata agli atti;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", e in particolare,

l'articolo 1, comma 3, che testualmente recita:

"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."

l'articolo 1, comma 3-bis, che dispone:

"Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

RICHIAMATO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove dispone che: "... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

TENUTO CONTO dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i. che stabilisce "...Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."



RILEVATO che:

- Il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 stabilisce: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*
- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

PRESO ATTO CHE, ai sensi sopra richiamato art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri costituzionali di progressività che informano il sistema stesso:

- ☐ il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- ☐ la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF che il Comune può stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 360/1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta; superata la soglia di esenzione, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF è lo 0,8%;

VISTE le deliberazioni consiliari:

- ☐ n. 12 del 7 marzo 2006 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- ☐ n. 12 del 9 marzo 2007 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ☐ n. 16 del 31 marzo 2008 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ☐ n. 74 del 19 dicembre 2008 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ☐ n. 2 del 16 febbraio 2011 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ☐ n. 37 del 23 luglio 2014 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ☐ n. 34 del 1° giugno 2015 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ☐ n. 87 del 16 dicembre 2015 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ☐ n. 67 del 19 dicembre 2016 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;



- n. 56 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 48 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 54 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RILEVATO che:

- con deliberazione consiliare n. 37 del 23 luglio 2014 è stata confermata per il 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- con deliberazione consiliare n. 34 del 1° giugno 2015 è stata ridotta per il 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,70% allo 0,65%;
- con deliberazione consiliare n. 87 del 16 dicembre 2015 è stata ridotta per il 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,65% allo 0,60%;
- con deliberazione consiliare n. 67 del 19 dicembre 2016 è stata ridotta per il 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,60% allo 0,55%;
- con deliberazione consiliare n. 56 del 21 dicembre 2017 è stata ridotta per il 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,55% allo 0,50%;
- con deliberazione consiliare n. 48 del 21 dicembre 2018 è stata ridotta per il 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,50% allo 0,45%;
- con deliberazione consiliare n. 54 del 30 dicembre 2019 è stata ridotta per il 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,45% allo 0,40%;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 19 aprile 2021 è stata confermata per il 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,40%;
- con deliberazione consiliare n. 13 del 4 aprile 2022 è stata confermata per il 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,40%;
- con deliberazione consiliare n. 61 del 27 dicembre 2022 è stata confermata per il 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,40%;
- con deliberazione consiliare n. 46 del 28 dicembre 2023 è stata confermata per il 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,40%;

TENUTO CONTO CHE, pur nella consapevolezza della persistente difficile fase economica che stanno vivendo le famiglie italiane, al fine di garantire sia l'equilibrio di bilancio che il finanziamento dell'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini, si ritiene di approvare, per l'anno 2025, sia **la modifica dell'aliquota unica dallo 0,40% allo 0,65%** dell'addizionale comunale all'IRPEF che la modifica della **soglia di esenzione dall'imposizione per i redditi pari od inferiori a € 12.000,00**, di cui al D.lgs. n. 360/1998;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla modifica, **dal 2025**, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo **0,40 %** allo **0,65%**, di cui al D.lgs. n. 360/1998;

RILEVATA dunque la necessità di modificare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche", da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 30 dicembre 2019;

VISTO il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);



PRECISATO che “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche” in approvazione è suddiviso in n. 9 articoli;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e dell’art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la delibera consiliare di modifica dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF con conseguente modifica del Regolamento ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, a condizione che la pubblicazione sul sito avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera stessa afferisce;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, Dott.ssa Elisabetta Bonera, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, Dott. Enrico Andrea Onofrio, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o) del decreto-legge 174/2012;

VISTO:

- ☐ Lo statuto comunale;
- ☐ Il regolamento di contabilità;
- ☐ Il regolamento generale sulle entrate comunali;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Panada, Pelizzari, Lombardi), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. *DI APPROVARE* le modifiche apportate al “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche” di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 30 dicembre 2019, come di seguito indicate:

- all’articolo 1, comma 1, sono state sostituite le parole 0,40% con le parole 0,65%;
- nell’articolo 3-bis è stata fissata una soglia di esenzione pari a euro 12.000,00 con conseguente riformulazione dei commi 1 e 2 come segue: “1. *L’addizionale di cui all’articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di euro 12.000,00 (dodicimila euro).* 2. *Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00 (dodicimila euro), l’addizionale di cui all’articolo 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito complessivo.*”;



2. *DI APPROVARE*, altresì, gli aggiornamenti apportati agli articoli:
- Art. 4 Adempimenti dei soggetti passivi
 - Art. 5 Adempimenti dei sostituti d'imposta
 - Art. 7 Pubblicazione e informativa
 - Art. 9 Decorrenza ed efficacia
3. *DI APPROVARE*, conseguentemente, il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), e si compone di n. 9 articoli;
4. *DI DARE ATTO CHE*, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e del 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000, il Regolamento in oggetto e, in particolare, la nuova aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF pari allo **0,65%** (di cui all'articolo 1 del Regolamento), e la soglia di esenzione pari a **euro 12.000,00** (di cui all'art. 3-bis del Regolamento) entrano in vigore dal **1° gennaio 2025**;
5. *DI DATO ATTO CHE*, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la delibera consiliare di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con conseguente modifica del Regolamento, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera stessa afferisce;
6. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

INOLTRE, tenuto conto dell'approssimarsi della nuova annualità fiscale, stante l'urgenza di provvedere all'applicazione delle modifiche introdotte con la presente deliberazione e al fine di fornire con sollecitudine i necessari riferimenti in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e soglia di esenzione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Panada, Pelizzari, Lombardi) astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Saleri Bruno
Inforcert spa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro
Inforcert spa





COMUNE DI MAZZANO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 **viene stabilita nella percentuale dello 0,65%.**
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per gli anni successivi all'adozione del presente regolamento, salvo variazione della stessa.

Art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Mazzano alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 3

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto, per i redditi prodotti all'estero, dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 3 bis

Esenzioni

1. L'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila euro).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00 (dodicimila euro), l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 4

Adempimenti dei soggetti passivi

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 7 del presente regolamento, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva al termine indicato al citato art. 7 in virtù del principio generale di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Art. 5

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
 - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di congruaggio, in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 7 del presente regolamento, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva al termine indicato al citato art. 7 in virtù del principio generale di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
4. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Mazzano ed è regolato dalla normativa vigente.

Art. 7

Pubblicazione e informativa

1. Il Servizio Tributi del Comune provvederà agli adempimenti per la pubblicazione del presente Regolamento unitamente alla delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, con inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
L'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce, in particolare, che "le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce".
2. Lo stesso Servizio Tributi procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Decorrenza ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore **il 1° gennaio 2025.**
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.